

ATTO COSTITUTIVO
della società consortile a responsabilità limitata
"MARLIC - Marche Applied Research Laboratory for Innovative Compo-
sites".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre addì ___ del mese di ___, in _____, nel mio studio in Via ...

Avanti a me dottor ___, Notaio in ___, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di _____,

1. HP Composites SpA,
2. Delta SRL,
3. Università degli Studi di Camerino,
4. Università Politecnica delle Marche,
5. Teknochim srl,
6. Linset Srl,
7. F.lli Guzzini SpA,
8. Maila's srl,

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, in virtù del presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Tra HP Composites SpA, Delta SRL, Università degli Studi di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Teknochim srl, Linset Srl, F.lli Guzzini SpA, Maila's srl é costituita, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e dell'art. 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata denominata **"MARLIC - Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites - s.c.a.r.l."**

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Camerino (MC).
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Camerino (MC) in Via_____.

ARTICOLO 3

La società ha l'oggetto, la durata, e sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale in calce al presente atto riportato.

ARTICOLO 4

Si conviene che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, con i poteri di cui allo statuto sociale.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signor, tutti avanti generalizzati.

Presidente di detto Consiglio viene nominato il signor (RAPPRESENTATE UNICAM), Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor (RAPPRESENTATE HP COMPOSITES).

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato dura in carica fino all'esercizio dell'anno finanziario 2027.

I signori, qui costituiti, dichiarano di accettare tale incarico e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e di decadenza, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, ed autorizzano me notaio all'iscrizione delle loro nomine presso il Registro delle Imprese delle Marche.

La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

Il Capitale della Società, conferito dai soci in denaro, è stabilito in Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) ed è assunto e sottoscritto interamente dai suddetti soci nelle seguenti proporzioni:

1. HP Composites SpA, € 20.000,00
2. Delta SRL, € 20.000,00
3. Università degli Studi di Camerino, € 20.000,00
4. Università Politecnica delle Marche, € 10.000,00
5. Teknochim srl, € 10.000,00
6. Linset Srl, € 10.000,00
7. F.lli Guzzini SpA, € 10.000,00
8. Maila's srl, € 10.000,00

Dichiarano i componenti che delle suddette partecipazioni così da loro sottoscritte è stato versato in data odierna il 25% (venticinque per cento) dell'intero ammontare ai sensi dell'art. 2464, comma 4, del codice civile, mediante i seguenti mezzi di pagamento: assegno circolare e versamenti in conto corrente indicato dal Notaio.

e così per l'importo complessivo di Euro YYYYYYY (YYYYYYvirgola zero zero) contestualmente versato al Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato signor ..., il quale ne rilascia quietanza a nome della società stessa.

La restante parte dovrà essere versata entro 12 mesi dalla costituzione o prima se richiamata dall'organo amministrativo o dal presidente.

I soci s'impegnano, entro 60 giorni dalla costituzione della s.c.a.r.l., ad apportare in comodato d'uso gratuito le strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale di cui al progetto MARLIC almeno fino al 31 dicembre 2027. La strumentazione dovrà essere obbligatoriamente posizionata presso la sede del Laboratorio MARLIC sita in via Madonna delle Carceri snc, Camerino (MC)-(Palazzo Rotary). Successivamente al 31 dicembre 2027, la strumentazione rimarrà in dotazione presso il laboratorio MARLIC, con modalità da definirsi (ad es. comodato d'uso gratuito, noleggio, riscatto del bene a valore contabile, ecc.), salvo che la s.c.a.r.l. non decida di restituire il bene.

ARTICOLO 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto sono a carico della società "**MARLIC Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites - s.c.a.r.l.**" e

vengono approssimativamente quantificate in _____ (___) IVA compresa e sono state preventivamente comunicate da me notaio ai soci costituenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.

ARTICOLO 8

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo:

STATUTO SOCIALE

Art. 1. DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell'Art. 2602 e seguenti e dell'Art. 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "MARLIC Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites società consortile a a responsabilità limitata".

Art. 2. SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Camerino (MC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

La sede sociale può cambiare indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, il quale potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di magazzini, depositi, negozi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato con assenso esplicito dell'Università degli studi di Camerino e comunque entro il territorio del cratere di cui al sisma centro Italia 2016.

Art. 3. OGGETTO

La società consortile, senza finalità di lucro, è costituita da più soggetti pubblici e privati, con lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca tecnologica e di applicazioni industriali, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare, ma non esclusivo riferimento, agli ambiti applicativi coerenti con la "Strategia nazionale per l'economia circolare" e il "Programma per la gestione rifiuti" elaborati dal MITE e con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" con particolare riferimento alla Missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile", alla ricerca ed alla gestione di materiali innovativi e nuovi materiali di varia natura e composizione e LCA di sistema. La Società si propone inoltre la promozione della cultura scientifica, tecnologica e gestionale principalmente nelle tematiche sotto riportate e descritte, da realizzarsi attraverso iniziative di ricerca scientifica, applicata e industriale, trasferimento tecnologico, formazione, rivolte principalmente al mondo economico produttivo, ai giovani in fase di professionalizzazione (stage e tirocini formativi); la promozione di azioni sinergiche fra le aziende socie, aziende del settore, gli Atenei, gli enti pubblici di ricerca e altre realtà economiche, formative e di ricerca.

In dettaglio, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- a) il coordinamento dei soci e di eventuali altre aziende o enti per la progettazione e realizzazione di iniziative congiunte;
- b) l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di attività di "networking" con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico e tecnico e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;
- c) la definizione e diffusione di una visione strategica rispetto allo sviluppo delle traiettorie nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare", incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, sul supporto al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica,

- alla co-progettazione ed innovazione di prodotto, alla bioeconomia, alla blue economy e alle materie prime;
- d) svolgere e implementare progetti di ricerca scientifica di base, applicata, ricerca industriale e di trasferimento tecnologico nei settori tipici della Sostenibilità ambientale e dell'Economia circolare;
 - e) partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali;
 - f) la realizzazione e la gestione di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nei settori sopra indicati. In questo ambito, la società, tra l'altro, favorirà l'innovazione, l'uso condiviso di attrezzature aziendali e dei soci, la creazione e l'uso di laboratori misti pubblico-privato, lo scambio di conoscenze ed esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete, la diffusione di informazioni tra imprese e organismi di ricerca nonché quanto altro utile a stimolare e supportare l'innovazione tecnologica e la crescita economica;
 - g) la realizzazione di dimostrazioni delle potenzialità della c.d. *"Strategia nazionale per l'economia circolare"*, con percorsi dedicati e costruiti sulla linea produttiva con applicazioni reali;
 - h) trasferimento tecnologico e disseminazione delle tecnologie e metodologie sopra citate attraverso la realizzazione di attività di *"Test-before-invest"*, studi di fattibilità e sviluppo di *"proof-of-concept"*, attività di orientamento, formazione e diffusione sulle tematiche sopra indicate, anche tramite la realizzazione di materiale informativo e didattico, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione, seminari, corsi di formazione specialistici, alta formazione e conferenze per facilitare la creazione e condivisione di conoscenze. Le attività di formazione e divulgative potranno essere svolte in collaborazione con le istituzioni di ricerca e produttive;
 - i) realizzazione di un punto di riferimento per attività sperimentali da svolgere anche nell'ambito di attività formative organizzate dagli istituti accademici e degli operatori economici del settore;
 - j) gestione di attività di ricerca applicata, anche per conto terzi, da svolgersi in stretta collaborazione con i soci;
 - k) gestione di attività di consulenza e trasferimento tecnologico verso il mondo produttivo per uno sfruttamento adeguato delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;
 - l) promozione di scambi culturali, tecnologici e scientifici a livello nazionale ed internazionale;
 - m) la realizzazione di applicazioni del *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (PNRR) e di altri strumenti di indirizzo tecnologico nazionali e/o regionali.

La società può realizzare strutture e infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca

e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del terzo settore.

Per raggiungere gli scopi sociali, la società opererà in stretta collaborazione con il mondo universitario e degli enti pubblici di ricerca (EPR) e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento in primis dei soci e in seconda istanza con le imprese e le istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale.

Nello svolgimento della propria attività, la società si avvarrà sia del personale e delle strutture dei soci che del proprio personale e delle proprie strutture di ricerca. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della società di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione e in conformità a quanto deliberato dall'organo amministrativo e, ove richiesto, dai soci.

Avuto riguardo anche al fatto che la società utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità dalla società a terzi e soci dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato o sovvenzioni pubbliche tempo per tempo vigenti.

La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato le attività fiduciarie e le attività che, per legge, sono riservate a banche o a tutti gli intermediari finanziari in genere e, in ogni caso, qualsiasi attività che comporti raccolta di risparmio tra il pubblico o sollecitazione al pubblico risparmio. Sono fatti salvi i limiti e le riserve di attività previsti dalla legge.

La società non potrà svolgere attività concorrenziali alle attività dei soci fondatori salvo espressa autorizzazione rilasciata dagli stessi.

Art. 4. DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta anticipatamente o prorogata ai sensi di legge.

Art. 5. SOCI

Possono assumere la qualità di soci della società le Università, i soggetti che esercitano attività di impresa, gli enti pubblici o privati, gli organismi di ricerca, le associazioni e le fondazioni che accettino gli scopi e gli impegni definiti nel presente statuto.

Può essere estesa la possibilità di divenire socio della società anche a soggetti terzi non facenti parte del partenariato del progetto regionale MARLIC.

Tale possibilità deve essere autorizzata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci partner del progetto regionale MARLIC e alle condizioni da essi definite in sede di delibera di aumento di capitale sociale per il periodo che va dalla costituzione al 31 dicembre 2027, dopo di cui subentrano le disposizioni del codice civile.

L'ammissione dei nuovi soci deve sottostare ai codici etici degli organismi proponenti con particolare attenzione a quelli degli enti pubblici.

Art. 6. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni, di crediti, o di qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le partecipazioni e i relativi diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il socio non può, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, costituire volontariamente in garanzia a favore di terzi tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione.

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale per la gestione/funzionamento, se deliberato, e rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Tenuto conto dell'oggetto e della durata della società, nonché dei vincoli normativi e di sovvenzione a cui la stessa soggiace, i soci partner del progetto MARLIC si impegnano a non trasferire a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, le proprie quote o dei collegati diritti parziari fino al 31.12.2027 (c.d. "Periodo di Lock-up"). Nel caso in cui subentrino esigenze inderogabili di cessione delle quote entro tale termine, il socio dovrà richiedere il preventivo consenso dell'organo amministrativo e contemporaneamente dovrà far pervenire la richiesta motivata ai soci partecipanti al progetto regionale MARLIC, i quali hanno diritto in prelazione ad acquisire tali quote, al valore di apporto iniziale, proporzionalmente tra coloro che mostreranno interesse a rilevarle. Nel caso in cui nessuno di tali soci mostri interesse a rilevarle, il socio interessato potrà rivolgersi agli altri soci subentranti nella s.c.a.r.l., in ultimo, all'esterno secondo le regole del c.c.

Dal 01.01.2028, e sin da subito per i soci che non hanno partecipato al progetto regionale MARLIC, varranno le seguenti disposizioni.

Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte le proprie quote, a titolo oneroso o gratuito, dovrà comunicarlo all'organo amministrativo nonché offrire in prelazione agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione all'organo amministrativo che entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione in parola notificherà l'offerta agli altri soci. L'offerta di cessione deve prevedere: (i) le generalità del cessionario; (ii) i termini e le modalità di perfezionamento della cessione; (iii) il prezzo e le modalità di pagamento; (iv) il termine di validità; (v) le eventuali condizioni di cessione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria quota di partecipazione. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica da parte del consiglio di amministrazione ai soci, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi previa espressione di gradimento da parte dell'assemblea dei soci, la quale dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere dei 30 (trenta) giorni sopra indicati per l'esercizio del diritto di prelazione.

Le quote potranno essere trasferite unicamente ai soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della società ai sensi del presente Statuto.

L'assemblea dei soci esprime il proprio gradimento a maggioranza dei suoi membri. Il gradimento potrà essere negato motivatamente dall'assemblea dei soci quando l'acquirente, pur possedendo i requisiti di cui al presente statuto, non offra adeguate garanzie di capacità economica valutata in funzione degli impegni finanziari di ingresso nella società ovvero le condizioni oggettive o le attività svolte possano rendere il suo ingresso nella società pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della società o dei soci e dei loro codici etici con particolare attenzione a quelli degli enti pubblici. Detta comunicazione di mancato gradimento potrà essere accompagnata dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, le quote che si intendono alienare. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio che intende alienare le azioni il diritto di recesso.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la vendita dei diritti di opzione e dei diritti parziari.

La procedura di cui sopra non sarà necessaria se l'offerta, l'esercizio o meno del diritto di prelazione e la conseguente totale definizione del trasferimento delle quote, siano fatti in sede di assemblea, presenti tutti i soci.

In deroga a quanto sopra, le quote sono liberamente trasferibili a titolo gratuito o a titolo oneroso tra società controllate e controllanti e tra controllate dalla stessa controllante, previa comunicazione al consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

In ogni caso, la cessione delle quote sarà efficace nei confronti della società solo in conseguenza di valido e completo deposito al Registro delle Imprese competente.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta che la procedura di prelazione debba essere ripetuta. Nell'ipotesi di trasferimento della quota eseguito senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 2473 del codice civile e deve essere comunicato al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al domicilio fisico o elettronico della società.

"Nei casi di partecipazione di Enti Pubblici nella società, è fatto salvo quanto previsto in tema di recesso dal Decreto Legislativo 19

agosto 2016, n. 175".

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso può essere ceduta solo ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

L'esclusione del socio può essere deliberata per giusta causa ai sensi e per gli effetti nei seguenti casi:

- la mancata esecuzione degli eventuali conferimenti o dei contributi di cui al seguente art. 11 quando dovuti, anche secondo le disposizioni normative vigenti;
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento;
- motivi attinenti alla affidabilità economico-finanziaria del socio;
- la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici anche temporanea;
- la liquidazione volontaria o l'assoggettamento a procedura concorsuale.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci adottata con metodo assembleare. Al socio la cui esclusione deve essere decisa non spetta né il diritto di intervento né quello di voto. Nel calcolo delle maggioranze costitutive e deliberative assembleari non è computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

La decisione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare l'organo arbitrale di cui al presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

L'organo amministrativo provvede agli adempimenti conseguenti la decisione.

In considerazione dello scopo consortile, al socio recedente o escluso spetta, in deroga al disposto dell'art. 2473, terzo comma, codice civile, la liquidazione del valore nominale della sua quota di partecipazione.

Art. 10. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci, secondo e nei limiti delle disposizioni normative vigenti, possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dalla legge.

Art. 11. CONTRIBUTI DEI SOCI

La società può richiedere ai soci, secondo e nei limiti delle disposizioni normative vigenti, un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento e gestione.

Tale contributo sarà determinato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo. Il contributo potrà essere in denaro o in natura a seconda delle necessità aziendali manifestate dall'organo amministrativo e in conformità a quanto deciso dall'assemblea dei soci. L'ammontare dell'eventuale contributo annuale sarà definito sulla base del budget annuale deliberato dall'organo amministrativo. La quantificazione di detto contributo avverrà in conformità ai regolamenti o alle

pattuizioni stabilite ai sensi del presente statuto.

I contributi sono dovuti in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale eventualmente sottraendo contribuzioni che i soci hanno apportato in termini di personale distaccato presso la società ed a completo servizio della stessa. In ogni caso, il contributo annuo in denaro di ciascun socio non può superare i 10.000 euro. È fatta salva la possibilità di richiedere un contributo annuale superiore a 10.000 euro in caso di particolari esigenze individuate dal C.d.A. e approvate dall'assemblea. Il socio dissenziente rispetto ad un contributo annuale superiore ai 10.000 euro ha diritto di recesso immediato dalla società in deroga al preavviso di cui all'art. 9.

In caso di perdite della gestione, tutti i soci risponderanno in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale. Per gli eventuali soggetti pubblici sono fatti salvi eventuali limiti previsti dalla legge.

L'ammontare di contributo richiedibile ai soci, nei limiti del comma precedente, è stabilito dall'assemblea a maggioranza, su proposta del C.d.A. e comunque tenendo conto di quanto stabilito dal presente articolo di statuto. La valutazione degli apporti in natura saranno effettuate sulla base di criteri e valutazioni stabilite dal C.d.A.

I soci, oltre gli eventuali contributi di cui al presente articolo e secondo le condizioni del presente articolo, potranno rendere disponibile proprio personale qualificato che possa essere funzionale per l'avvio e il consolidamento delle attività societarie fino al 31 dicembre 2027.

Art. 12. TITOLI DI DEBITO

Spetta alla decisione dei soci l'emissione di strumenti di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. La società può emettere titoli di debito per un importo complessivamente non eccedente la somma del capitale sociale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 13. ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

All'assemblea sono in ogni caso demandate le seguenti decisioni:

- l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
- l'approvazione del regolamento consortile e delle sue revisioni;
- l'approvazione del programma annuale di attività e del budget per l'anno successivo;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'approvazione dei contributi dei soci;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e revoca degli organi sociali;
- la modificazione dello statuto o le altre decisioni di cui al successivo art. 16;
- lo scioglimento della società;
- qualsiasi altra decisione gli sia conferita dalla legge.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Hanno diritto di voto i soci indicati nell'elenco soci della società risultante al Registro delle Imprese competente.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci e non ha diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che potrà essere consegnata al delegato, anche per posta elettronica, e dovrà essere conservata dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita ai consiglieri, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo nel Comune ove ha sede la società o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o altro idoneo canale di comunicazione anche digitale che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente o presso altro specifico recapito preventivamente comunicato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È valida anche senza formale convocazione l'assemblea alla quale è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano stati informati tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i consiglieri o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventiva dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Art. 15 QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto e almeno la metà dei soci più uno.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto e almeno la metà dei soci intervenuti più uno.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 16. MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento della società, i criteri di svolgimento della liquidazione, l'approvazione del regolamento consortile, l'ammissione di nuovi soci, l'approvazione dei contributi dei soci nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge

o dal presente statuto; l'assemblea delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dell'intero capitale sociale, ferma restando la necessità del rispetto dei codici etici degli enti pubblici partecipanti alla SCARL.

Art. 17. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questo, da chi sarà designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, con il consenso della maggioranza dei presenti, potrà, prima o anche durante la seduta, delegare a tale ufficio altro soggetto, anche non socio.

L'assemblea, a maggioranza, nomina un segretario, che può essere anche un non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, escludere i soggetti non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, o al soggetto da questi delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal solo notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Il verbale dell'assemblea dei soci, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18. AMMINISTRATORI-CONSIGLIERI E PRESIDENTE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, con un numero di 5 consiglieri, di cui massimo due a rappresentanza degli enti pubblici, così nominati:

- un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, dall'Università degli Studi di Camerino;
 - un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, dalla HP Composites SpA;
 - un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, dalla Delta;
 - due consiglieri nominati, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, dai soci che non hanno diritto di nomina diretta.
- I consiglieri vengono eletti a maggioranza su proposta nominativa

dei soci. Nel caso in cui, dopo la terza votazione, non venga raggiunto un accordo nella nomina dei consiglieri di cui al presente comma, parteciperanno alla votazione anche i soci che hanno diritto di nomina diretta.

Laddove gli altri soci non provvedano a indicare candidati, il consigliere verrà liberamente e congiuntamente individuato dall'assemblea anche valutando la nomina di esperti esterni.

Laddove una delle parti sopra indicate non provveda a nominare l'amministratore di propria competenza entro la data in cui si tiene l'assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione, tale amministratore verrà liberamente nominato dall'assemblea dei soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

L'organo amministrativo dura in carica al massimo tre esercizi, salvo che i soci stabiliscano un termine più breve all'atto della nomina.

In deroga a quanto sopra previsto, i consiglieri nominati in sede di costituzione della società dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Essi scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri non possono godere di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca della società, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il vicepresidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri e secondo le indicazioni previste nell'atto costitutivo.

Il presidente viene eletto secondo quanto disciplinato dal codice civile. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 la presidenza è assunta dal referente UNICAM. In questo primo periodo di avvio il Presidente, espressione di UNICAM, può assumere in concomitanza anche il ruolo di Direttore Tecnico. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 la Vicepresidenza è assunta dal referente HP.

I soci possono deliberare, con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, la revoca di uno o più consiglieri e/o dell'intero organo amministrativo in ogni tempo per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca:

- il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dal presente statuto a carico dell'organo amministrativo;
- il compimento di atti eccedenti rispetto a quanto rappresentato nel budget annuale approvato e non preventivamente autorizzati degli stessi soci che portino a variazioni negative del reddito ante-imposte normalizzato superiori al 20% (venti per cento).

In tali casi di revoca, nulla è dovuto all'organo amministrativo a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato, intendendosi l'assunzione dell'incarico di consigliere come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento dell'eventuale presunto danno provocato dalla revoca.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 i consiglieri non percepiranno alcun compenso. Successivamente tale data l'eventuale compenso sarà deciso e determinato dall'assemblea dei soci.

Art. 19. SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI

Se, per qualsiasi ragione, viene a mancare un consigliere, i consiglieri in carica provvedono alla sua temporanea sostituzione tenendo conto delle indicazioni espresse dal soggetto che ha nominato il consigliere da

sostituire. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Il consigliere nominato dall'assemblea dei soci dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il consigliere da esso sostituito. Tuttavia, se vengono a mancare, per qualsiasi ragione, due o più consiglieri nominati dai soci, l'intero organo amministrativo decade automaticamente e i consiglieri superstiti provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, l'organo amministrativo decaduto può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti che fossero ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, od il presente statuto, riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

I soci possono prevedere ulteriori limitazioni ai poteri dell'organo amministrativo all'atto di nomina dello stesso.

L'organo amministrativo può nominare e revocare institori, direttori, agenti, rappresentanti e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti fissandone le attribuzioni nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni.

Art. 21. AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri, i quali assumeranno la qualifica di amministratore delegato, e determinare a favore degli stessi il compenso e le modalità per il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

La carica di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 22. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Primo consiglio di amministrazione viene convocato dal Rettore dell'Università degli studi di Camerino, mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, mail, PEC, a mano, o altro idoneo canale di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito al domicilio dei singoli consiglieri come da loro comunicato in fase di accettazione della carica, o presso altro specifico recapito preventivamente comunicato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio di amministrazione, nelle modalità sopra riportate, viene presieduto dal suo presidente o in sua assenza dal vicepresidente.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta anche da almeno due degli altri consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci effettivi, se nominati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Spetta congiuntamente ad almeno due amministratori il diritto di veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi della società, sulle seguenti decisioni adottate dall'organo amministrativo:

- a) la nomina di dirigenti o direttori generali;
- b) la sottoscrizione di contratti per l'assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nel budget annuale approvato dai soci;
- c) la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche;
- d) il compimento di atti e di operazioni, ivi compresa la sottoscrizione di incarichi e contratti, il cui valore sia superiore a Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Il diritto di veto deve essere esercitato entro tre giorni dal momento in cui l'organo amministrativo comunica per iscritto ai consiglieri assenti o dissenzienti la propria deliberazione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni scritte di esercizio del diritto di veto, la delibera adottata diviene esecutiva; ove invece venga esercitato il diritto di veto, la decisione non potrà essere eseguita e l'organo amministrativo potrà decidere se adottare diversa determinazione o rimettere la decisione ai soci che delibereranno in via definitiva.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da chi sarà designato dai presenti.

Il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente, che può anche essere un estraneo.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, o al soggetto da questi delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale, redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale del consiglio di amministrazione, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23. REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio.

I soci possono inoltre deliberare a favore degli stessi indennità e/o compensi a carattere periodico e/o straordinario fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.18.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dall'assemblea dei soci sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

A favore di ogni consigliere può inoltre essere deliberata dai soci un'indennità di fine rapporto quale compenso aggiuntivo.

Art. 24. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al vicepresidente, se nominati, e agli amministratori delegati, se nominati ed entro i limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 25 - DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio di amministrazione deve nominare a maggioranza assoluta il Direttore Tecnico Scientifico del laboratorio "MARLIC" al fine di rendere più funzionale la struttura.

Il Direttore tecnico scientifico deve essere individuato tra figure di elevato spessore tecnico scientifico e che dimostrino ottime capacità manageriali in termini scientifici.

Dalla data di costituzione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 il Direttore Tecnico Scientifico viene individuato dall'Università degli studi di Camerino nella figura del responsabile del progetto MARLIC - linea laboratorio. Nel periodo di riferimento l'Università degli studi di Camerino potrà sostituire il Direttore tecnico sopra individuato, sostituzione che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della s.c.a.r.l..

Il Direttore Tecnico Scientifico può essere rinominato. Successivamente la durata in carica del Direttore Tecnico è determinata dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di nomina.

Il Direttore Tecnico Scientifico ha il ruolo di coordinare le attività del laboratorio sia in termini scientifici che industriali e di Trasferimento tecnologico, proporre al Consiglio di Amministrazione la partecipazione a progetti di ricerca scientifica e di ricerca industriale oltre che proporre piani di investimento per l'ampliamento ed il potenziamento del laboratorio e l'assunzione di personale tecnico scientifico qualificato. Il Direttore tecnico scientifico ha capacità di spesa fino a € 20.000,00 per la gestione ordinaria del laboratorio e deve relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle spese effettuate al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico Scientifico può essere rimosso dalla sua carica prima della scadenza per motivate ragioni con votazione a maggioranza assoluta dell'organo amministrativo. Il Direttore rimosso dalla sua carica non può essere rinominato. Il Direttore tecnico scientifico può dimettersi secondo termini di legge. All'avvio della società il Direttore tecnico Scientifico non percepisce compensi se non deliberati successivamente dal Consiglio di amministrazione. La figura del Direttore tecnico scientifico, soprattutto nel primo periodo, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027, può essere ricoperta dal Presidente della

Scarl se lo stesso ha le caratteristiche scientifiche e professionali di cui al presente articolo.

Art. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 27 ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Ove previsto dalla legge o qualora venisse deciso dai soci, la società nomina un organo di controllo monocratico, un collegio sindacale oppure un revisore legale.

Art. 28 ORGANO DI CONTROLLO

Ove previsto dalla legge o qualora venisse deciso dai soci, la società nomina un sindaco unico o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Al sindaco unico e al collegio sindacale si applicano le norme previste in materia di società per azioni.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e parità di trattamento dei sindaci e purché ricorrano i requisiti previsti dal presente statuto per le assemblee tenute con le medesime modalità.

Art. 29 ORGANO DI REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo oppure a un revisore o a una società di revisione in conformità e a seconda di quanto previsto dalla legge e deciso dai soci.

I soggetti incaricati di svolgere l'attività di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito registro.

Al soggetto che effettua la revisione legale dei conti si applicano le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 30 CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dai consiglieri notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione della suddetta documentazione sociale deve farne preventiva richiesta scritta all'organo amministrativo il quale dovrà indicare la data di inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di consultazione va comunicata anche all'organo di controllo, ove nominato, i cui membri hanno diritto ad assistere.

La consultazione deve svolgersi presso la sede o gli uffici della società

o del professionista di fiducia della stessa, a scelta dell'organo amministrativo, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

La società può rifiutarsi di fornire le informazioni per le quali la legge prevede la riservatezza e quelle relative ad operazioni in corso il cui esito potrebbe esserne condizionato; di ciò, qualora richiesta, dovrà esserne resa espressa dichiarazione e motivazione in forma scritta.

Art. 31 COMITATI

L'organo amministrativo può procedere alla nomina di comitati aventi funzione consultiva. I comitati hanno al massimo la medesima scadenza dell'organo amministrativo che li nomina, salvo che questo indichi un termine più breve.

I comitati esprimono pareri non vincolanti su tutti gli aspetti di loro competenza connessi alle finalità della società.

Ai comitati si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per l'organo amministrativo salvo che l'organo amministrativo definisca norme differenti.

L'organo amministrativo procederà, in particolare, alla nomina di un comitato scientifico, avente compiti di indirizzo sugli aspetti maggiormente strategici della società, composto da un referente per ogni Ente pubblico socio, e da 3 esperti di ricerca industriale nominati dai soci privati.

Art. 32 BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà, nei termini e a norma di legge, alla redazione del bilancio.

L'organo amministrativo provvede alla presentazione del bilancio ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze, di cui massimo 2 a rappresentanza degli enti pubblicizzati relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 33 UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, saranno investiti nello sviluppo della società e non potranno essere distribuiti fra i soci. I soci partner del progetto regionale MARLIC per ovviare a tale disposizione dovranno ricevere delle condizioni favorevoli nei servizi e prestazioni erogate dalla società che verranno stabilite in apposito regolamento proposto dal CdA e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 34 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone le retribuzioni ed i poteri. I liquidatori potranno essere scelti anche al di fuori dell'ambito dei soci nonché tra gli amministratori ed i sindaci in carica al momento in cui la società verrà posta in liquidazione. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori i soci devono stabilire le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione.

La revoca dello scioglimento della società e la proroga del termine di

durata potranno essere deliberate dall'assemblea anche in caso di liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione del capitale ai soci, deve essere destinato per finalità di ricerca scientifica con particolare attenzione al finanziamento di progetti di ricerca affini con l'oggetto societario e dai quali possa trarne beneficio il territorio.

Art. 35 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci o tra loro aventi causa e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio delle Marche, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale e l'Arbitro Unico deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il lodo emanando sarà impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma tre, del codice di procedura civile.

Quando non sia possibile ricorrere alla Camera Arbitrale, si procederà tramite giustizia ordinaria presso il foro di Ancona. La giustizia ordinaria è comunque la procedura da seguire per gli enti pubblici che si avvarranno del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Art. 36 DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, dei consiglieri, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dalle evidenze sociali presenti presso il Registro delle Imprese. I soci, i consiglieri, i sindaci e il revisore o la società di revisione, se nominati, possono eleggere un domicilio telefonico e/o elettronico che dovrà risultare dagli atti sociali.

Art. 37 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile in tema di società a responsabilità limitata e nelle altre leggi speciali in materia. Qualora la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.